

Impresso de carta e texto a laser, com acabamento de qualidade. De fácil utilização.

Amali



Cara Professore, non - sono
fatto vivo dentro da 6 mesi
sono bloccato per una prova
indefinita di me infine accorato
in inferno -
L'ultimo

con la minima l'offesa
e il minimo di vanità
ti ricordo e ti auguro
un ottimo anno nuovo
D'amore veramente

Toleno December 1990
 January 1991

EST PRIVODINCIVICO FA

ARE SERVIZIO

2

VBN CIAO

07/02 08.42 *

729721 NAV P2

710547 DXNA 1

ZCZC 25 008/1L 32/515

00187 ROMACENTRO 21/17 6 1930



ON.LEW PROF. FRANCESCO DE MARTINO
VIA ANIELLO FALCONE 258
80127 NAPOLI

COMMOSO TUE CORTESISSIME ESPRESSIONI TI PORGO
I SEGNI DELL'ANTICA DEVOZIONE E DELLA PERENNE FEDELTA'
AFFETTUOSAMENTE
ETTORE GALLO

NNNN

Cosquimanni fa, nel 1943, mentre l'Europa viveva la più tragica esperienza della sua storia, la civiltà stessa del continente sembrava destinata a bruciare nel rogo fatto divampare dal sinistro sogno di potenza della Germania hitleriana. Francesco De Martino dava alle stampe un saggio, intitolato *Individualismo e diritto romano privato*, essenzialmente teso a contrastare il paragrafo del programma nazista in cui si auspicava che «il diritto romano, asservito all'ordinamento materialistico del mondo, fosse sostituito da un diritto comune tedesco».

Non sembra, al riguardo, superfluo sottolineare che il tentativo demartiniano di respingere, per come andava respinta, la brutale affermazione nazista, comportava necessariamente una presa di posizione altrettanto netta nei confronti della lunga tradizione di studi e di interpretazioni attraverso cui era venuta imponendosi la concezione del sistema giuridico romano in senso individualistico. La polemica nazista, infatti, si riassume, in modo in maniera assai scopertamente strumentale, a tendenza «antiromana» che non rappresentava, nella cultura giuridica tedesca, un fenomeno nuovo, potendosi agevolmente farne risalire le fasi d'avvicino alle molteplici svolte del diritto comune che fin dal XVI secolo i commentatori avevano prodotto in difesa dei cosiddetti diritti nazionali. Momento assai significativo dello snodarsi del secolare dibattito fra sostenitori ed avversari del diritto romano fu l'aspra contesa fra Thibaut e Savigny, che rappresentò anche l'evento costitutivo di una contrapposizione fra «germanisti» e «romantisti» che conobbe poi una lunga durata nella cultura giuridica tedesca dell'Ottocento. Basti ricordare che, ancora intatto alla metà del XIX secolo, se da un lato Georg Beseler considerava il diritto romano «una sciagura nazionale» (*Nationalunglück*) come scrisse nel suo *Vollrecht* del 1841, dall'altro lato il maestro dell'uso moderno del diritto romano, Bernhard Windscheid, in un saggio del 1858 intitolato *Das römische Recht in Deutschland*, sottolineò la necessità di attingere ancora alla disciplina romana dei rapporti patrimoniali «per la delimitazione del mio e del tuo» e ribadì che il diritto privato romano rappresentava «il campo proprio della grandezza e del dominio del diritto romano».

Ciò per dire che, in effetti, se con la promulgazione del *Codice civile* (1804) si era aperta la fase che avrebbe visto venir meno ogni ruolo attuale del diritto romano in Europa, proprio nella cultura giuridica tedesca quel processo conosceva gli sviluppi più lucidi, contraddittori e tortuosi, al punto che le contrapposizioni non cessarono mai quando il *Bürgerliches Gesetzbuch* del 1900 pose finalmente fine alla vigenza del *Código* fino ad allora plurimolecolare vicenda di adattamento di esso alla realtà tedesca moderna, che era venuta esprimendosi, attraverso la *Rezeption* ed il *Pandektenrecht*.

Tuttavia, nel corso dell'Ottocento, nella direzione della fondazione di «un diritto tedesco autonomamente popolare, corrispondente alla coscienza popolare», R. Stintzing - F. Landthum, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, Berlin 1910, III, 2, p. 496) non avevano spinto soltanto necessità giuridiche, miranti a soddisfare reali esigenze di modernizzazione e di praticità del sistema, ma anche l'idea di Nazionismo, che nel frattempo portava politica tedesca, faceva leva più sui vincoli etno-culturali che su quelli derivanti da una unificazione territoriale e statale che non sempre appariva vicina. Ciò aveva contribuito ad introdurre nel dibattito sul diritto romano una molteplicità di elementi polemici che si ad-

I NOSTRI AUGURI A FRANCESCO DE MARTINO PER I SUOI 84 ANNI

Per il diritto romano contro il nazismo: una scelta di libertà

di ANGELO TONNELLATO

densarono, poi, insieme ad altri, in una duplice condanna di quel sistema giuridico, dapprima in quanto estraneo al *Volksgesetz*, e, successivamente, in quanto strumento tipico della società capitalistica e del più sfrenato egoismo individualistico.

Nell'atto in cui scriveva il saggio su *Individualismo e diritto romano privato* De Martino, che ben conosceva il retroscena storico e culturale, da noi con imperizia schematizzato, che aveva nutrito l'avversione tedesca, più che agli elementi razzisti e di esasperazione nazionalistica che in essa il nazismo aveva riversato, indirizzò la ricerca a dimostrare che l'acclamata costituzione individualistica ed antisociale, che accompagnava certe visioni moderne del diritto romano privato, lungi dall'essere un carattere originario si presentava, invece, come uno dei risultati di quella sistematizzazione pandettistica la quale, nella sua tensione alla sistematicità astratta, aveva sacrificato all'*Aktualisierung*, ossia alla esigenza di poter disporre di un sistema *hors* sempre utilizzabile, la specificità di istituti, categorie, norme e principi la cui esatta intelligenza non poteva darsi che all'interno della totalità sociale che li aveva prodotti e condizionati.

Il fine che De Martino si era proposto con il suo saggio, dimostrare cioè la scarsa fondatezza storica dell'affermato carattere individualistico della giurisprudenza romana, spingeva necessariamente l'indagine a penetrare un nodo di problemi scaturiti dalla trasformazione in norme e dogmi di interpretazioni e visioni attualizzanti sviluppatesi all'ombra della straordinaria deistorificazione del diritto romano privato compiuta dalla *Rechtswissenschaft* tedesca ed ampliata e deistorizzata dalla sistematica di origine pandettistica. In secondo luogo di questioni da affrontare era rappresentato, in quegli anni, da studi e prese di posizione che denunciavano incoerenze e perplessità della romanistica novecentesca, ma rischiavano di irrigidire la situazione di disagio proponendo la trascrizione di evidenti difficoltà disciplinari e connesse incertezze finalistiche in termini di crisi del diritto romano *tout court*.

I due ambiti problematici appena sintetizzati indicanti non erano trascurati da De Martino, la cui indagine, nel limbo della misura del saggio, si dava preliminarmente carico di distinguere la questione forte, ossia la pretesa immediata coincidenza del *Geist* del diritto privato romano con l'individualismo, dalla questione debole, ossia della crisi di identità della romanistica. Le due questioni, infatti, non andavano unificate, bensì tenute parallele e presenti in quanto la seconda di esse, in grazia di un errore di prospettiva, rischiava di annodare le sue inquietudini alle ormai insoddisfacenti elaborazioni tradizionali su una linea d'incertezza che era, paradossalmente, ancora quella attualizzante. La prospettiva entro la quale De Martino introduceva collocare la sua ricerca era esattamente quella opposta, tendente a liberare i «contenuti» (principi, istituti, categorie, norme ecc.) dalla



Francesco De Martino fra i libri nello studio della sua abitazione (Dalla pubblicazione di Ermanno Corsi - «Francesco De Martino una teoria per il Socialismo» - Edizioni Sotesti - Maggio 1987).

loro rappresentazione statica e devalorizzata (pandettistica) e ciò implicava la necessità di far emergere quella differenza che era ed è la storicità concreta, la quale, non potendo essere conservata in una sistematizzazione sempre «attuale», era stata semplicemente espunta da una lunga tradizione di studi in quanto quei «contenuti», per essere sempre utilizzabili, dovevano permanere sempre identici a se stessi e perciò collocati nell'ambito di una «rappresentazione», sistematica ed astratta, distaccata, bensì, della realtà antica, ma irrelata anche rispetto ad ogni altra temporalità, nel che consisteva la garanzia della sua neutralità.

Rispetto al primo insieme di problemi, De Martino invita a riflettere sul ruolo svolto dalle visioni liberali dell'Ottocento nella dilatazione ed esasperazione del carattere individualistico del diritto privato romano e nella conseguente persuasione di una scarsa attitudine di esso allo svolgimento di un qualunque sociale *Aufgabe*. Tra le fonti della più rigida interpretazione «individualistica» De Martino includeva certe prese di posizione di Ihering e Mommsen, i quali, più che dalla realtà storicamente condizionata del sistema romano del diritto privato, avevano tratto suggestioni dalle dottrine liberali del tempo e da idee e principi di quel razionalismo settecentesco che era penetrato nella cultura giuridica tedesca soprattutto grazie alla «meditazione» di Savigny. Sottolineare, pertanto, l'influenza esercitata dagli orientamenti liberali su Ihering e Mommsen significava, per De

Martino, indicare con chiarezza che il rilievo centrale conferito dalla romanistica tedesca ad un elemento indispensabile dell'individualismo, quale era il dogma della volontà, era un portato del volontarismo razionalistico penetrato nella forma di nesso volentaria/personalità nel *Pandektenrecht* e nelle sue attualizzazioni. Tale nesso aveva, peraltro, condotto lo stesso Puchta a caratterizzare il sistema del diritto privato romano non altrimenti che come campo di azione del «principio della personalità». In altri termini dilatare fino ad essere teorizzato e designato come «sovranità del volere». Permettendo nella romanistica tedesca l'assenza di un nesso fra critica delle forme romane e storia della loro persistenza, incompatibile quest'ultima con un quadro di *herrsche römische Recht*, anche in Mommsen l'orientamento anticondizionatorio fini con il passare attraverso una «attualizzazione» del diritto romano privato, inteso quale strumento pratico e garanzia di libertà del cittadino, la cui illimitata autonomia negoziale era garantita non solo dal dogma della volontà, ma anche dall'irrelevante condizionamento storico del diritto patrimoniale romano, il che valeva a saldare l'interpretazione «liberale» di Mommsen al paradigma pandettistico ed a legittimare, in un certo senso, l'identificazione dell'individualismo categoriale della sistematica e del suo volontarismo con il diritto privato romano *tout court*.

Rispetto alla seconda questione della crisi romanistica, le cui tem-

atiche, con singolare puntualità ogni volta che più generali processi storici o nuovi orientamenti storiografici sembravano revocare in dubbio il ruolo attuale del diritto romano, a De Martino non sfuggiva che proprio gli studiosi che ne denunciavano l'esistenza si astenevano dall'affrontare le cause profonde di essa e, anzi, venivano proponendo soluzioni che facevano regredire la situazione problematica congiunta alle «attualizzazioni» e suggerivano rimedi che, in definitiva, coincidevano con il male che si voleva curare. La crisi riguardava, infatti, la romanistica, e non certo il «diritto romano dei Romani», e nasceva dal crescente disinteresse della scienza giuridica moderna per le indagini dei romanisti e, talvolta, per gli oggetti stessi di quelle indagini, sempre collocati, in buona sostanza, in una sistematizzazione di tipo dogmatico cui era attribuito il compito di tenere continuamente l'ordine di una costituzione regressiva, dal moderno all'antico, o di ricondurre, per via di astrazioni, istituti e categorie romane a temi del diritto positivo. Era pur sempre nell'ambito concettuale di una tale costituzione che il giudizio di valore affermava il carattere individualistico ed antisociale del diritto romano privato era venuto affermandosi e consolidandosi; appariva perciò chiara, a De Martino, che negare quel carattere era possibile soltanto abbandonando il tradizionale percorso romanistico che eludeva il problema e la necessità di un approccio alla scienza giuridica romana in quanto determinata e condizionata storicamente da uno specifico modo di produzione, con proprie scansioni e torsioni interne.

Non poteva, perciò, lo studio napoletano accedere alle posizioni espresse da Koshaker, nel celebre saggio del 1938 su *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Wissenschaft*, con il quale l'eminentissimo studioso, giustapposendo difficoltà didattiche e incertezze disciplinari ai processi politici in atto, aveva parlato di una *Krise* del diritto romano, determinata da un affievolirsi della sua «utilità» e procedente di pari passo con il progressivo attenuarsi dell'*Empirische Kulturgefühl*. In una nuova e più robusta *Aktualisierung des romanistischen Fortlesens* indicava il Koshaker la via d'uscita da quella crisi: ma De Martino, collocandosi in una prospettiva distaccata da quella koshakeriana, limitava il suo interesse ad una possibile assilogia della scienza giuridica romana all'eventualità che essa potesse «ancora darci non solo gli strumenti tecnici creati dai giuristi, ma anche alcune fondamentali categorie del pensiero giuridico», ritenendo ogni altra valutazione extrastoriografica insufficiente a «darci la fede nell'eternità di quel sistema». Tale posizione conduceva a non accedere all'«ottimismo aprioristico» di Contardo Ferrini ed a respingere la diagnosi di Koshaker, che coniugava la crisi di identità della romanistica al movimento stesso della crisi europea, in

quanto, «essendo stato il diritto romano un fattore della cultura e della civiltà europea», si sarebbe dovuto piuttosto ipotizzare che fosse stata la scarsa incidenza della sua «attualità» a depotenziare il carattere costitutivo ed a contribuire allo «sfilacciamento europeo, e non viceversa. Non era perciò superabile, secondo De Martino, quella discesa attraverso una nuova *Aktualisierung* destinata a ristrutturare la dimensione utilitaria della romanistica quale scienza dell'*historische römische Recht*. L'operazione suggerita da Koshaker, o, piuttosto, non avrebbe potuto che incontrarsi ancora una volta sul nucleo privatistico, essenzialmente negoziale e patrimoniale, che proprio a causa del dogma della produttività normativa del *voluntas* aveva guadagnato al sistema l'accusa di individualismo antisociale ed aveva, comunque, mostrato la sua insufficienza a poter ancora coprire l'intero circuito della circolazione. In questo senso, infatti, il problema trascendeva i limiti delle impostazioni disciplinari ed astratte e richiedeva, come De Martino annotava, la considerazione e valutazione degli «elementi economico-sociali della lotta contro il diritto romano, pur nettamente espressi nel programma del nazional-socialismo» (ora in *Diritto e società* p. 250 n. 5).

Entrando nel terrore dell'individualismo romano, De Martino rilevava che «la posizione della volontà individuale nel sistema delle fonti è a Roma ben lontana e definita» (p. 251) e che la *voluntas*, nei termini in cui agiva nel sistema romano, era limitata non solo dal formalismo, che «è la prima vittoria della società sul singolo» ma anche da «una delle categorie fondamentali del pensiero giuridico romano: la ripetitività dei negozi». L'attribuzione alla *voluntas* di una pressoché illimitata produttività normativa dipendeva largamente da un «dominio bizantino ed orientale», potentemente favorito dall'individualismo dei secoli di mezzo, divenuto, attraverso il Codice Napoleonico, il centro del diritto moderno» (p. 253).

L'indagine ripercorreva, così, il territorio del diritto privato romano e poneva in rilievo i limiti alla libertà di disposizione del soggetto, la teoria dell'uso normale e tollerabile delle *res communes in alienum*, la possibilità, riconosciuta al *bonus pater*, di ricercare soluzioni eque, la inaccettabilità della teoria del *Fausthalten*, l'origine sovrana della *patria potestas* e l'arcano carattere politico dell'*hereditas* e, quindi, della *familia*.

Su tali basi, avvertiva De Martino, pretendere di scoprire in talune caratteristiche residuali dell'*hereditas*, della *patria potestas*, della *familia*, della proprietà e dei diritti reali un carattere individualistico ed antisociale significava semplicemente ignorare le origini storiche e dimenticare che il nodo centrale era pur sempre quello del carattere politico delle formazioni prestatali.

L'essenziale ruolo che, all'interno del sistema giuridico, svolgevano i *mores* e la giurisprudenza derivava proprio dalla necessità di un costante e permanente adeguamento degli istituti alle evoluzioni sociali; e ciò non mancava di esaltare anche sull'esempio concreto dei diritti soggettivi «quando il loro uso, non più inteso agli ideali del tempo, diventava un abuso» (p. 267).

All'interno del sistema romano, osservava ancora De Martino, l'interazione di *mos*, di principi della *bona fides*, di *legis ac moris*, e, poi, di giurisprudenza pretoria, consistente quest'ultima nel «perpetuo sforzo di correggere il diritto civile ispirandosi all'ideale dell'*equitas*» (p. 260), rappresentava il limite alla prevalenza della volontà individuale sulle esigenze economico-sociali collettive. A tale riguardo, inoltre, osservava De Martino

che se il sistema giuridico romano affermava, per esempio, l'illiceità delle immissioni notevoli o inordinabili, ciò era solo in misura marginale dovuto al concetto romano della proprietà come signoria assoluta, ma al fatto che le antiche limitazioni erano erano quelle scaturite dalle esigenze poste dallo sviluppo dell'economia agricola: «se la stessa cosa non è avvenuta per l'industria, ciò non significa che a Roma dominasse un rigido individualismo, ma piuttosto che l'industria non era ancora a caratterizzare l'economia nazionale e pertanto i suoi bisogni non potevano essere considerati prevalenti rispetto ad altri interessi privati» (pp. 294-295). Pretendere, quindi, di accettare o respingere la tesi dell'uso normale nella regolamentazione dei rapporti nascenti dallo sviluppo industriale del XX secolo, prendendo posizione a favore o contro l'individualismo, costituiva solo un'operazione astratta ed anti-storica la quale, nel suo antistoricismo funzionalista, ignorava che «i Romani s'erano creati un ordine giuridico conforme alla loro mentalità ed alle loro esigenze e che qualunque istituto «adeguato al tempo e alla società in cui era nato, assume il carattere antisociale conservando sino ai nostri giorni» (p. 302). E con ciò, nella maniera più chiara possibile, De Martino segnava la sua personale distacco da quelle «attualizzazioni» che erano state identificate con lo «spirito» del diritto romano privato.

A questo punto la rilettura di *Individualismo e diritto romano privato* richiede un approfondimento ulteriore ed una connessione con alcuni processi che stavano investendo, già dallo scorcio degli anni Trenta, i sistemi giuridici degli stati totalitari. In questo senso a noi è parso di cogliere, nel saggio di De Martino, alcuni rapidi spunti che trasmettono la consapevolezza dell'agitarsi, in quegli anni, di polemiche che dietro la ricostruzione e connotazione di istituti e categorie romane celano intenzionalità quasi tutte contemporanee. Nell'ambito di tale consapevolezza, sorta al discorso svolto, De Martino persegue la collocazione dei temi, su cui si esercita il contrasto, nella prospettiva di una storia giuridica che miri alla comprensione di schemi e categorie in vista di coglierne il legame con il loro proprio tempo storico, al di fuori del quale essi consistono in nude espressioni senza consistenza, nella loro inammissibilità, in una pluralità di strutture significanti.

La durata delle permanenze giuridiche romane garantita, lungo tutto l'Ottocento, da una congiunzione di formalismo e ragione giuridica borghese, resa possibile dalla realtà di un processo economico ancora regolato da meccanismi privati e formali, mostrava, proprio negli anni successivi alla grande crisi del terzo decennio del Novecento, di non poter oltrepassare i limiti di quella dimensione dell'economia. In questo mondo cruciale si collocava la mescolanza ristretta della polemica autonomista e proprio De Martino, ritornando recentemente sul tema della libertà privata romana, ha accennato alla conseguenza, nelle tendenze antistoriche del Novecento, non solo di un retaggio antiliberalista, bensì anche di un forte orientamento illiberale, al quale hanno ascritto, in larga misura, le false prospettive scaturite dalla identificazione che si compie abusivamente tra libertà individuale e individualismo (cfr. in *Storia di Roma*, IV, p. 438).

Parallelamente, l'idea dell'autonomia della scienza giuridica, inespugnabilmente ricalcante la teoria dell'*Autonomie des droits romains*, che ancora nel 1934 F. Schulz costituiva la posizione chiave nei suoi *Prinzipien des römischen Rechts* (pp. 13 ss.) e che continuava ad allucinare la convinzione della «neutralità» delle



Francesco De Martino ad un convegno

categorie, veniva sempre più svelando il suo carattere illusorio, man mano che con l'industrialismo capitalistico cresceva l'interesse statale alla regolazione dell'economia di massa. L'opposizione alla giusprivatistica romana veniva, quindi, manifestandosi, con maggior vigore, in corrispondenza del comporsi e svilupparsi delle tendenze statalistiche ed assumeva perciò anche una coloritura politica nei dibattiti che accompagnavano la predisposizione dei nuovi assetti regolativi del controllo sociale, specialmente negli stati autoritari.

In questo circuito essenziale, mentre nasceva la giustificazione strumentale fra libertà individuale e individualismo antisociale, segnalata da De Martino, la quale, benché in misura abbastanza tenue, si rifletteva nel dibattito italiano intorno alla preparazione del Codice civile avviato a conclusione proprio fra il 1938 ed il 1941. Nei lavori preliminari, le iniziali posizioni di Scialoja e D'Amelio, tese a mantenere la riforma sul terreno tecnico-giuridico formale, oltre che da specifiche ideologie giuridiche e da un'astratta fedeltà al paradigma romanistico, nascevano dalla preoccupazione di non alterare la tessitura codificatoria con una pervasione, nella struttura normativa, di principi politici fascisti. Funzionale, pertanto, a tali posizioni era il richiamo al modello privatistico romano. Difatti, affinché la grande opera preparatoria possa nelle mani di Filippo Vassalli, portatore di una ben più spiccata sensibilità alle esigenze della nuova organizzazione capitalistica ed al problema della unificazione del diritto privato, compresa la legislazione di guerra, la regolamentazione delle nuove necessità venne indirizzata prevalentemente entro l'ambito della legislazione speciale, con il che le nuove necessità ed i connessi principi politici venivano tesi funzionalmente inaccessibili di incidere sulla struttura categoriale degli istituti. Era ben chiaro che l'anti-individualismo liberale, dietro la maggiore attenzione che mostrava di portare ai problemi della disciplina della produzione, celava un pericolo legato con teorie quali quella del *Führerstaat* da cui occorreva salvaguardare l'ordinamento per impedire una vulgatazione irrimediabile dello stesso principio di legalità.

L'attitudine liberale delle tendenze antistoriche si manifestava appieno, peraltro, nella inclinazione dei giuristi statalisti a comprimere la categoria del diritto soggettivo. Tale orientamento veniva, collegato all'esigenza di dipendere il dogma della volontà personale e di far risorgere la funzione sociale della proprietà. Se non si tengono

presenti tali elementi si rischia di vedere, su taluni punti del saggio demartiano del 1941, delle forzature passionali. Il problema, infatti, non era quello di definire dogmaticamente il carattere sociale della proprietà introducendo surrettiziamente nel tessuto tecnico-giuridico elementi politici e sociali alieni, ma di distinguere accuratamente le due sfere, l'una normativa-definitoria e l'altra programmatica o dichiarativa di un piano di vista politico ed ideologico. Sferzante è, infatti, la risposta di De Martino a quei confusi tentativi di commistione: «la proprietà è sempre un diritto di signoria su una cosa i limiti a tale diritto sono sempre estranei ad esso, non possono assurgere a suo contenuto. L'antitesi non sta dunque tra definizione romana e tendenza moderna, ma tra proprietà e non proprietà» (p. 273 n. 65). Qui, com'è facile intuire, De Martino non discende affatto una definizione della proprietà in senso antisociale, ma risponde: «la nozione di correggere il diritto con altri principi giuridici» e la crociata invasiva dello statalismo autoritario, caratterizzato dalla tendenza ad escludere i contenuti della volontà particolare e dell'interesse. In tale senso il richiamo al carnuliano «sempre meno diritto», quale carattere «della civiltà più avanzata, le quali lasciano al costume, più che alla guardia dei carabinieri, di reprimere l'esercizio di un diritto con la sola maligna intenzione di nuocere al diritto» (p. 285) non agiva come adesione all'ottimismo ontologico, premesso di suggestioni di derivazione mistico-giuridiche, di quell'illustre studioso (che perverrà, alla fine di un percorso pubblico non sempre luminoso, dopo la Liberazione, alla certezza di un destino di «superluna» della scienza giuridica in un mondo indirizzato a procedere verso un ordine assolutamente morale, ma valeva come individuazione di uno spazio di differenziazione dal positivismo giusprivatistico teso a perseguire il dominio di tutti i rapporti sociali mediante l'ordinamento e la pubblicizzazione del diritto.

De Martino, cioè, parlava bensì del *Genio autentico del diritto privato romano*, ma il suo discorso intersecava il tema cruciale, all'epoca aspramente dibattuto, del diritto soggettivo; e allorché egli, in nota all'indicato richiamo alla *Teoria generale del diritto di Carnulius* da qualche tempo distaccatosi dall'originaria congettura con le posizioni pro-carnulistiche (chiosandiane), chiariva che ogni limite finalistico all'esercizio di un diritto non poteva che essere «posto dalla legge come conclusione del diritto soggettivo», non solo riportava la questione delle limitazioni

all'interno del diritto soggettivo, ma faceva derivare la conseguenza che, nel caso ipotizzato, il comportamento eventualmente contrario non avrebbe dato luogo ad un abuso di diritto soggettivo, ma al mero esercizio di «attività prestamente analogica» (p. 285 n. 112), il che valeva comunque a contrastare i tentativi allora in atto di compressione dei diritti soggettivi.

Nella formulazione demartiana, in buona sostanza, la difesa della dimensione della storicità del diritto si risolveva attraverso la rinuncia dell'ipotesi di allontanare il diritto dalla soggettività o di distanziare la soggettività dal diritto. Era infatti chiaro, allo studioso napoletano, che la valenza autoritaria degli indirizzi miranti alla pubblicizzazione del diritto privato mediante la sussunzione di esso entro il campo della manifestazione della volontà dello Stato, si rivelava in tutta la sua temibilità nella alienazione del soggetto implicata dal perseguito congiungimento del diritto soggettivo alla attuazione della volontà statale non più mediante una modificazione dell'interpretazione, ma attraverso la modificazione della base normativa stessa, la quale avrebbe consentito alla cosiddetta «società», velata da spoglie anti-individualistiche, di tradursi da aspetto del concreto al, storicamente condizionato, della giuridicità in vero e proprio limite posto all'espansione dell'individualità.

La discussione trascendeva, pertanto, i limiti disciplinari romanistici e realizzava una contrapposizione all'autoritarismo, in qualche modo legato alle tendenze liberali che nella tradizione giuridica tedesca, fin dall'era historicista, dalla polemica sull'*Agony*, iniziata da J.C. Hase, ripresa da L.F. Kierkegaard e variamente dibattuta tra Windscheid e Mauthner, avevano derivato, essenzialmente ad opera di Oscar Finke, una teoria dell'azione configurante il processo civile come rapporto bilaterale coinvolgente lo Stato sulla base della tesi secondo cui l'azione non doveva essere più vista in rapporto con il diritto soggettivo, ma come domanda giudiziale diretta ad ottenere dal giudice l'attuazione del diritto quale mero atto di attuazione della legge.

In Italia era stato soprattutto Chiovenda, con un rovesciamento in direzione liberale delle posizioni di Wach, a presentare l'azione come attuazione della volontà statale ad iniziativa del privato e facendo del rapporto processuale un rapporto di diritto pubblico intercorrente fra ciascuna parte ed il giudice e non fra le parti reciprocamente. A rafforzare il recupero di queste teorie statalistiche vennero concorrendo, negli anni Trenta, la

progressiva e strumentale identificazione della socialità con il risorgere dello Stato-soggetto, la configurazione della volontà statale come superamento di ogni interesse particolaristico e la realtà della incompatibilità dei diritti soggettivi con l'autoritarismo fascista.

Non sfuggiva perciò a De Martino che la riproposta scissione concettuale dell'azione dall'esercizio del diritto soggettivo, moltiplicata dietro le «considerazioni di utilità sociale» invocate trent'anni prima da Chiovenda (cfr. *L'azione nel sistema del diritto* p. 18 e n. 6), tendeva, in effetti, con la limitazione dei poteri di disposizione del privato sull'azione, a ridurre il rapporto organico fra diritto soggettivo ed azione ad una mera concessione del privato, qualificato dalla natura astrattamente accordatagli dalla legge, con lo Stato, inteso quest'ultimo come titolare dell'interesse all'attuazione della propria volontà. Da tutto ciò De Martino traeva la consapevolezza che la socialità del diritto, nei termini in cui essa veniva strumentalmente affermata dalle dottrine autoritarie si sarebbe risolta in una misurazione della socialità perfettamente coincidente con l'insorgere dello Stato e nulla esterna alle dimensioni della storicità.

La percezione dei rischi insiti in tali orientamenti spingeva De Martino ad affermare, con la maggiore chiarezza desiderabile, che «la libertà e l'autonomia dell'individuo nei rapporti con gli altri membri della società in cui vive» ed il suo «essere titolare di diritti soggettivi» costituivano senza dubbio i «fondamenti essenziali del diritto privato, senza di che non è possibile l'esistenza di esso, né potendosi da un punto di veduta romanistico, ne potendosi da qualsiasi altro punto di vista. Diritto privato, libertà privata, diritto soggettivo sono concetti in funzione reciproca: bandire uno vuol dire distruggere il sistema».

Con la negazione del diritto

soggettivo ed il riconoscimento della concretezza storica della giuridicità unicamente nel consistere dello Stato e delle sue leggi, libertà e diritto perdevano il loro senso intersoggettivo all'interno di una esclusione del contenuto della volontà particolare e dell'interesse e si risolvevano in formulazioni astratte prive di determinatezza etica e giuridica, con effetti che andavano ben oltre il nucleo privatistico ed investivano l'essere stesso della persona nella società e rispetto allo Stato.

Riassuntivamente, sembra che le notazioni qui svolte, senza eccessive pretese, in margine ad *Individualismo e diritto romano privato*, confermino l'idea che, con la ricerca indicata, De Martino, nell'opporre alle teorie naziste, prendeva le distanze da un'ampia e importante tradizione di studi, non soltanto romanistici, rispetto ai cui procedimenti rendeva esplicite due esigenze essenziali: l'una, di far emergere una dimensione storicizzante capace di mostrare gli equivoci ed i rischi delle attualizzazioni e, nel contempo, di respingere ogni altra ipotizzata *Aktualisierung*; l'altra, intimamente connessa con la prima, di indicare la riconoscibilità del *Genio* del diritto romano unicamente lungo la strada impervia del risorgere di esso nel tempo storico della totalità sociale sua propria. Si proponeva, cioè, l'indagine demartiana, come posizione della necessità di un riesame globale postulante la fondazione di una problematicità nuova depurata da ogni residuo di dogmatismo astratto. Il discorso, che muovendo dal *Genio* del diritto romano si dilatava fino ad investire il *Sistema* stesso della giuridicità, si svolgeva in un momento particolare della «lotta per il diritto», rispetto alla quale De Martino, cosciente che quando la coscienza dell'individualità si oscura si rischia che la stessa coscienza giuridica si estingua, scelse di affermare il diritto dell'individuo al diritto.



Pietro Nenni e Francesco De Martino

Dopo la lettura del profilo di Francesco De Martino maestro e compagno, che chiedemmo al nostro Angelo Tonnellato di delineare in occasione delle *Giornate romanistiche internazionali* (cfr. n. 5-6 del 13 novembre 1990), abbiamo proposto al nostro collaboratore di offrirci un approfondimento su un momento essenziale del percorso storiografico ed etico-politico di De Martino, quale è quello rappresentato dal saggio *Individualismo e diritto romano privato*.

La pubblicazione di questo secondo articolo porge l'occasione a me, alla Redazione ed agli amici che si ritrovano intorno a *La Meta* di presentare a Francesco De Martino, maestro di cultura e di vita morale, che compie oggi ottantaquattro anni, cordiali e fervidi voti di molti e molti anni di vita serena e feconda di opere.

31 maggio 1991

GIROLAMO MENNELLA

CONSENSI DI CRITICA E DI PUBBLICO PER LA NUOVA ANTOLOGIA CRITICA DI SAVERIO NATALE

In «Presenze poetiche» le voci più vive della poesia italiana del nostro tempo

Pubblicata da Carello Editore, è un'opera utilissima a studiosi ed amatori della poesia ed a studenti e docenti che potranno aggiornare le antologie scolastiche d'uso

Vivi e crescenti consensi di critica e di pubblico sta riscuotendo il nuovo volume di Saverio Natale «Presenze poetiche», pubblicato dall'editore Antonio Carello (176 pagine, lire 36.000). Si tratta di un'interessante antologia critica di autori italiani contemporanei, indispensabile per conoscere la poesia italiana dei nostri giorni.

Saverio Natale — come afferma nell'efficace nota introduttiva l'editore Carello — «... ha compilato le «Presenze poetiche», favorito dalla sua conoscenza minuta e meditata della poesia italiana contemporanea e dei suoi protagonisti d'ogni scuola e d'ogni tendenza».

Il collega, e nostro amico, Saverio Natale, giornalista da oltre trent'anni, è stimato e notissimo per avere scritto su gran parte di quotidiani a diffusione regionale e nazionale e per aver diretto giornali e riviste fin dal 1962. Attualmente è direttore responsabile della «Gazzetta di Napoli». È autore di molte opere di poesia, saggistica, storia e di antologie fra le quali le notissime «Apologia del padre e della madre», «Poetando», «Canzoniere nazionale» (Antonio Carello Editore).

Pubblichiamo qui, per i nostri lettori, la prefazione a «Presenze poetiche» scritta dallo stesso Saverio Natale. N.d.D.

Anche quest'antologia critica della poesia italiana contemporanea, «Presenze poetiche», vede la luce per iniziativa dell'editore Antonio Carello che ha il merito — non certo trascurabile — di aver pubblicato altre interessantissime antologie come «Apologia del padre e della madre», «Poetando», «Canzoniere nazionale» cui ha arriso un davvero inaspettato successo sancito dal consenso dei lettori e della stampa, con cronache di notevole rilievo.

All'editore Carello giungo-

no plausi ammirati e convinti da ogni parte d'Italia per aver pubblicato tantissime altre opere di poesia e di varia letteratura, facendo più e meglio conoscere al pubblico scrittori e poeti nuovi o già affermati. I poeti che si raccolgono e si ritrovano alle iniziative di Carello sono numerosissimi e possiamo ormai definirli — come diceva il compianto Roberto Mandel — la «valanga che sale».

E torniamo alla presente antologia. Da queste «Presen-

Saverio Natale

PRESENZE POETICHE

Antologia critica di autori italiani



Carello Editore

propria individualità, talvolta ben distinta e ben definita, che contribuiscono efficacemente ad arricchire la nostra letteratura, anche con i loro volumi talora agili e svelti. Molti o moltissimi di loro sono giunti a larga notorietà per un numero ragguardevole di versi accurati sparsi in periodici e rassegne letterarie, in antologie accolte con favore caloroso dalla critica e dal pubblico. Molti altri hanno più e più volte meritato ambiti riconoscimenti e prestigiosi premi letterari, anche oltre le Alpi ed oltre il Mare Nostrum.

Per ciascun autore abbiamo compilato un profilo biografico e critico aggiornato fino a tutto il 1990 — non troppo scolorito, né eccessivamente ridotto — con l'elenco delle opere pubblicate, che precede le poesie, utile al lettore non superficiale.

«Presenze poetiche» sarà certamente un'opera di consultazione utilissima agli studiosi, a docenti e studenti di tutte le scuole per la conoscenza di poeti del nostro tempo validissimi, della loro poesia e del mondo in cui vivono.

Sono settantotto — abbiamo detto — gli aedi che appaiono in queste pagine; un'altra fulgida parata di dame e cavalieri di Apollo Musagete e di Calliope che concorrono alla dignità intellettuale della nostra Patria viva e presente nel mondo con la poesia dei suoi figli migliori. Ed è soprattutto questo il valore ed il significato di «Presenze poetiche» dall'importanza né circoscritta, né effimera.

SAVERIO NATALE

Rinnovata la struttura sindacale aziendale della CGIL - Funzione Pubblica - U.S.L. 37 di Napoli

Da fonte di segreteria-stampa CGIL-U.S.L. 37 (che è dislocata presso il Presidio di Medicina Preventiva e Sociale di Via Chiaianone 33 - NA), si è appreso che si sono svolte le elezioni per il rinnovo della struttura sindacale aziendale CGIL-FP-U.S.L. 37 di Napoli, che è stata designata con i seguenti loro eletti nominali: Gigante Raffaele (coordinatore), Bucci Alberto Maria, Caropreso Flavia, Carosico Paolo e Menzella Girolamo; i quali, sono abilitati a trattare per conto della CGIL-FP presso la stessa U.S.L., con la garanzia di potere operare in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e libertà sindacali.

C'è da segnalare che, il rinnovo di tale struttura sindacale è avvenuta dopo diversi incontri tra lavoratori iscritti alla CGIL ed i loro rappresentanti sindacali uscenti. Per l'avvenire, va detto che, la nuova struttura sindacale aziendale CGIL-FP-U.S.L. 37, dovrà affrontare temi importanti ed urgenti come quelli riferiti al cambiamento in atto, a livello manageriale, nelle U.S.S.L. circa la nuova riforma sanitaria voluta dal Ministro On. Francesco

De Lorenzini, senza ovviamente voler trascurare i problemi relativi all'applicazione del nuovo contratto di lavoro per i lavoratori dipendenti della sanità a livello di base, regionale e nazionale.

Sul fronte del nuovo corso sindacale della CGIL, si aprono i dibattiti sui grandi temi congressuali relativi a: «Strategia dei diritti ed etica della solidarietà». La stagione del 12° Congresso della CGIL è ormai aperta ed a Napoli presso la Sala delle riunioni di Via Torino, Sede della CGIL Provinciale e Regionale, si è svolta già all'inizio del corrente mese un attivo dei quadri e dei delegati con l'assemblea dei comitati degli iscritti per discutere o per porre una «Riflessione sui documenti del 12° Congresso della CGIL».

Prima di chiudere questa breve nota, ci corre l'obbligo di porre i nostri migliori auguri di buon lavoro ai neo eletti della nuova struttura CGIL-U.S.L. 37, affinché, possano svolgere nel migliore dei modi il mandato sindacale ricevuto, con l'elezione diretta, da parte degli iscritti.

VINCENZO PALUMBO

«Est a rischio»

di GIROLAMO SCUTERI

Dopo la ripresina di fine anno, gli avvenimenti delle ultime settimane confermano che cresce e si diffonde una sorta di scetticismo sui destini delle Borse internazionali. Negli ultimi mesi dell'89 sembrava che il copione dovesse ripetersi quanto già visto nell'87. In effetti, grazie all'iniziale collaborazione della Federal Reserve, alla presenza di operazioni di takeover che interessavano grossi gruppi (anche in Italia) e soprattutto all'iniziale entusiasmo suscitato dalla «rivoluzione» in atto nei paesi dell'Europa orientale, le Borse avevano recuperato in media dall'8 al 10%, il che non è stato poco.

Ma l'idillio ha avuto solo breve durata. Le Banche Centrali, con alla testa la tedesca e la giapponese, preoccupate del riemergere, per motivi diversi, di tensioni inflattive, hanno pilato il sistema internazionale dei tassi su livelli assai più protettivi di quanto la Borsa potesse gradire.

E l'insediata durezza della Federal Reserve ha guastato la festa agli operatori finanziari che si erano esposti a pronosticare un 1990 tutto d'oro.

«Se tedeschi e giapponesi tengono alti i loro tassi — è stato il ragionamento di Alan Greenspan — come potremmo abbassarli in America, esposti come siamo a ogni tempesta finanziaria, per colpa di un doppio deficit che non si riesce a debellare?». E così nel solo mese di gennaio Wall Street inanellava un ribasso dopo l'altro, giungendo a totalizzare oltre 200 punti di perdita, quasi un crash, sia pur diluito.

Anche il vento dell'Est, dopo la promessa di una precoce primavera, ha cominciato a portare nuvole nerastre. E l'euforia che aveva regnato a Francoforte, e di riflesso anche a Milano, si è trasformata subitaneamente in pessimismo.

È apparso con stupefacente chiarezza che uno dei principali motivi del rialzo borsistico risiedeva nel successo della politica di Gorbaciov.

Ma forse a Wall Street ci sono preoccupazioni assai più fondate. Come, per esempio quella relativa al deficit commerciale che, nonostante i ripetuti atti penitenziali del Giappone, non vuol saperne di rientrare. Non parliamo del deficit del governo federale, un accesso resistente ad ogni terapia (anche perché l'unica utile, un aumento delle imposte, sarebbe letale, non per il paziente, quanto per il medico). A questi vecchi problemi se ne aggiungono due,

che di norma non dovrebbero stare in compagnia: il rallentamento della congiuntura economica e l'aumento dell'inflazione. Il primo è ormai un dato acquisito. Anche il quarto trimestre dell'89 non è stato ricco di utili per le società americane. E gli analisti non prevedono una ripresa, almeno per tutta la prima metà del '90.

Quanto all'inflazione, il problema questa volta sembra difficile. Secondo la dottrina classica, al sorgere della febbre si pratica il salasso. Quando l'economia dà segni di surriscaldamento, le si applica un costo del denaro più alto, e ci si aspetta che la febbre scenda. Ma oggi l'inflazione fa capolino mentre l'economia non solo non accelera, ma tutto indica che sia in frenata.

Nonostante ciò si alzano i tassi. Ma l'inflazione, anziché scendere, tende ad aumentare. Cosa sta succedendo?

La spiegazione (una delle possibili) è che l'economia, soprattutto statunitense, è sempre più costituita dalla produzione di servizi anziché di beni.

Questa motivazione è stata utilizzata per spiegare l'inusitata lunghezza del ciclo espansivo dell'economia, se non addirittura la «stensione» del concetto di ciclo. Ma la medaglia ha un rovescio: mentre è relativamente facile tagliare i costi di produzione dei beni industriali, è pressoché impossibile fare lo stesso con i servizi. Che, tra l'altro hanno una rigidità della domanda assai più elevata.

Conclusione: l'arma dei tassi brandita ferocemente dalla Federal Reserve è sempre più spuntata. Ma se l'inflazione è diventata insensibile alla manovra dei tassi, così non è per i mercati finanziari. La combinazione di tassi più alti e di profitti più bassi sta orientando al disimpegno da Wall Street gli investitori istituzionali. Chi ne beneficerà? Forse Tokio, ma anche per l'insoddisfatta Borsa giapponese può essere vicino il momento della verità. Forse l'Europa? Ma dopo l'euforia da '93 e quella da effetto Gorbaciov, quali altri motivi possiamo vedere per rallegrare i mercati azionari? Ben pochi. Quanto a Milano, l'esperienza insegna che se Wall Street starnuta, a Piazza Affari viene subito la polmonite. Ma se Wall Street scoppia di salute, a Milano si continua con le aspirine per un pezzo. C'è poi chi trascorre tutta la propria vita studiando grafici, e spiega tutto quanto accade con la «teoria della curva» (di Elliot).

E la terza, siamo appena agli inizi, e ci attende una lunga discesa.

SOC. COOP. a R.L.
Dalla parte della clientela sempre

**CONSULENZE AZIENDALI
ASSISTENZA SPECIALIZZATA
NEI SETTORI: FINANZIARIO,
LEGALE E AMMINISTRATIVO**

COOPINAMP

DIREZIONE: VIA PONTE DEI FRANCESI, 33 - 80146 NAPOLI

CCM
COOP COMIT MERIDIONALE

VIA PONTE DEI FRANCESI, 35 - TEL. 081/7529457 - NAPOLI

Una struttura al servizio di tutte le piccole e medie realtà imprenditoriali per collaborare a risolvere i problemi finanziari di Artigiani, Commercianti e Imprenditori industriali e dei servizi

**Leggete
e
diffondete**

LA META

Sono aperte le sottoscrizioni per gli abbonamenti.

LA META

Periodico di informazione attualità e cultura

Direttore responsabile
GIROLAMO MENNELLA

Redazione, Amministrazione
Via Cupa Mare, 3
80046 S. Giorgio a Cremano
(Napoli)

Registrazione Tribunale
di Napoli N. 3823

Articoli e fotografie,
anche se non pubblicati,
non si restituiscono

Stampa: Tipolitografia Alba
Via San Paolo 45
80138 Napoli
Tel. 081/44.90.06

1991

7

SENATORE AVITA

Lothot. 1

f. 186

Mercoledì 3 luglio al Circolo della Stampa

Omaggio al neo senatore De Martino

Mercoledì 3 luglio, con inizio alle ore 18, nel Salone «Edoardo Scarfoglio» del Circolo della Stampa si svolgerà un «Omaggio a Francesco De Martino» nominato recentemente senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Presiederà il rettore dell'Università di Napoli Carlo Ciliberto.

Parleranno Ermanno Corsi presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Francesco Paolo Casavola giudice della Corte Costituzionale e Franco Mancusi redattore de «Il Mattino». Agli intervenuti la casa editrice Sintesi, diretta da Attilio Wanderling, darà in omaggio una copia del libro «Francesco De Martino: una teoria per il Socialismo» di Ermanno Corsi.

3 ipm
23 8



9

Austin

Francisco de Martius

Via Aguella Telecom 250

4.

NAPOLI / ||||| ||||

10

Armando Tatti
40123 Bologna Via Barbiana, 2





SENATO DELLA REPUBBLICA

Gabinetto del Presidente

Telefax: 06-67062022

Add. 21/ Agosto 1991.

Per : ALLA COMPAGNIA DEL COMANDO CARABINIERI DI POZZUOLI
(To)Fax n°: 081/8662660 - 8041100Da : PRESIDENTE GIOVANNI SPADOLINI
(From)Numero delle pagine : 3
(compresa la pagina di accompagnamento)
Pages number
(including cover sheet)

Qualora non riceviate l'intera documentazione o se la stessa non fosse leggibile,
Vi preghiamo di telefonarci al seguente numero: 06-67062201. Grazie.

If you don't receive all material being transmitted or if it isn't readable, please
call us: 06-67062201. Thank you.

Note: SI TRASMETTE L'ALLEGATA LETTERA DEL PRESIDENTEDEL SENATO GIOVANNI SPADOLINI AL SEN. FRANCESCO DE MARTINOCON PREGHIERA DI FARLA PERVENIRE AL DESTINATARIO NELLA PROPRABITAZIONE IN MONTE DI PROLIDA. NEL RINGRAZIARE SI MANDANODISTINTI SALUTI. DOTT. ALFONSO SANDO MENICO

*Al Presidente
del Senato della Repubblica*

Roma, 20 agosto 1991

Caro De Martino,

ho ricevuto il tuo telegramma, relativo alla necessità di una iniziativa del Parlamento e del Governo italiano per il ristabilimento della vita democratica nell'Unione Sovietica.

Condivido il tuo giudizio: la rottura della rinascenza vita democratica nell'Unione Sovietica di Gorbaciov costituisce un fatto gravissimo che minaccia insieme i popoli sovietici e la causa della libertà nel mondo. Attraverso la visione di un'Europa come casa comune Gorbaciov aveva tentato di ristabilire il legame storico fra l'Europa e la Russia, che della civiltà europea è stata negli ultimi secoli e continua a essere parte essenziale.

Ora tutto appare minacciato ed è giusto che Italia ed Europa assumano le necessarie iniziative atte a scongiurare più gravi pericoli anche sul piano internazionale.

Ho pertanto proceduto, di intesa con la Presidente della Camera dei deputati, onorevole Nilde Iotti, alla convocazione, nel corso di questa stessa settimana, delle Commissioni esterne del Senato e della Camera in seduta congiunta. In questo qua-

Onorevole Senatore
Prof. Francesco DE MARTINO
Via Aniello Falcone, 258
80127 NAPOLI

*Il Presidente
del Senato della Repubblica*

2.

Ho non ho mancato di comunicare al Presidente della Commissione esteri del Senato, senatore Michele Achilli, il testo del tuo telegramma, esponendogli le ragioni di salute che ti costringono ad essere assente.

La riunione delle due Commissioni costituirà, come ho già avuto modo di chiarire in un comunicato stampa, un primo momento introduttivo di una più ampia discussione parlamentare, che potrà aver luogo soltanto quando il Governo sarà in grado di fornire più dettagliate notizie e approfondite valutazioni.

Ti assicuro, peraltro, che seguirò con la massima attenzione l'evolversi della situazione, che certamente avrà una immediata proiezione negativa sulla preparazione della Conferenza internazionale per la pace nel Medio Oriente, a copresidenza russo-americana, e sui rapporti sovietico-israeliani; si tratta di una situazione che dovrà essere fronteggiata con coraggio e determinazione, al fine di evitare che vadano disperse le speranze, che Gorbaciov aveva alimentato, così come la resistenza, che si viene organizzando nelle piazze di Mosca, sta a dimostrare.

Si impone più che mai la collaborazione di tutti i paesi democratici e la cooperazione di tutti gli stati europei, perché l'Europa torni a farci sentire come tale.

Certo che condividendo questi miei sentimenti, desidero rinviamoti i più affettuosi saluti.





Camera dei Deputati

GRUPPO PARLAMENTARE
FEDERALISTA EUROPEO

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE
DELLA COSTITUZIONE PER L'INSERIMENTO DEL DIRITTO ALLA CASA.

Caro/a collega,

nel finire della scorsa legislatura fu presentata una proposta di legge di revisione della costituzione. Scopo della proposta di legge era quella di inserire nella Costituzione l'art. 4 bis con il seguente testo: "LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTE LE PERSONE IL DIRITTO ALLA ABITAZIONE E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO".

La formulazione prescelta riprende quasi testualmente l'art. 4 della Costituzione, quello che si riferisce al diritto al lavoro, e intende il diritto alla abitazione come DIRITTO NATURALE e non come INTERVENTO ASSISTENZIALE.

La proposta di modifica costituzionale partì da una iniziativa dell'Unione Inquilini. Alla proposta aderirono deputati di diversi gruppi parlamentari tra i quali: On. Diego Novelli, On. Marte Ferrari, On. Franco Calamida, On. Settimo Gottardo, Sen. Ugo Vetere, Sen. Guido Pollice, On. Gianni Lanzinger. Ci furono a sostegno di tale proposta consigli comunali di città importanti come Firenze che approvarono ordini del giorno di adesione.

Ritengo opportuno, anche alla luce dei recenti provvedimenti del Governo Amato e che non vanno a mio dire verso l'affermazione del diritto alla casa, presentare anche in questa legislatura la proposta di revisione costituzionale.

Ti chiedo di valutare la proposta e di mandarmi l'eventuale adesione, a sostegno dell'iniziativa partirà una petizione nazionale sostenuta dall'Unione Inquilini e si potrebbe creare un intergruppo parlamentare formato da deputati che intendono sostenere la proposta in oggetto.

Certo della tua attenzione, con l'occasione Ti porgo i miei cordiali saluti.

Pio Rapagnà -
Pio Rapagnà

Per adesioni e/o informazioni tel. 06/ 67602307 - 06/67609338
- fax 06/ 6781904
Unione Inquilini: tel. 06/4882374 - fax 06/4820974

"La Repubblica riconosce a tutte le persone il diritto all'^{ABITAZIONE} e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"

Schema di relazione

Mentre si stanno moltiplicando le iniziative referendarie e i progetti istituzionali tesi a modificare in modo più o meno radicale alcuni dei meccanismi costituzionali (dal sistema elettorale ai rapporti tra potere esecutivo e legislativo) altri parametri come quelli della giustizia sociale e della solidarietà rischiano un progressivo annebbiamento.

L'iniziativa di inserire nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica il "diritto all'alloggio" inteso come diritto positivo, sviluppa il pensiero sociale che ha ispirato i costituenti e si collega a principi affermati in dichiarazioni europee e internazionali.

Si tratta di una proposta di legge di revisione della Costituzione che può procedere solo con l'iter prescritto dall'art. 138, primo comma della Costituzione, e che dunque non è di facile realizzazione nel presente scorcio di legislatura. Ma, comunque proceda nel suo cammino, essa rappresenta una specie di picchetto, un segnale visibile di forte valenza politica, che può produrre effetti immediati nella legislazione ordinaria e inserirsi legittimamente nel dibattito sulle revisioni della Costituzione che sono previste dopo il 1992.

La formulazione prescelta riprende quasi testualmente l'art. 4 della Costituzione, quella che si riferisce al diritto al lavoro: intende il "diritto all'alloggio" come DIRITTO NATURALE E NON COME INTERVENTO ASSISTENZIALE, e in tal senso può orientare l'attività legislativa e l'azione amministrativa, permettendo una ampia articolazione di provvedimenti, da quelli che favoriscono l'accesso alla proprietà dell'alloggio, a quelli che potenziano l'edilizia residenziale pubblica, fino ad una nuova legittimazione del potere di requisizione oggi debolmente autorizzato (e sovente contestato) dalla cosiddetta Legge per Napoli del 1865.

Ma conseguenze di rilievo si produrrebbero anche nell'attuale e futura situazione di emergenza derivata dalla condizione degli sfrattati e dei senza casa.

Il "diritto all'alloggio" emerso come diritto garantito dalla Costituzione, pur non bloccando l'esecuzione degli sfratti, vincolerebbe lo Stato a livello centrale e periferico ad AGIRE per assicurare in ogni caso un tetto a chi rischiasse di esserne privo o non ne disponesse: SI TRATTEREBBE NON DI UNA FACOLTA' MA DI UN OBBLIGO A FARE.

Questo articolo aggiuntivo si inserisce in una situazione prolungata di forte tensione abitativa, difficilmente risolvibile dalla stessa modifica o soppressione della legge 392 del 1978, la cosiddetta legge dell'equo canone, perché anche in una situazione di liberalizzazione del mercato delle abitazioni,

scarsi sarebbero i suoi effetti calmieratori nella maggior parte delle aree metropolitane e nelle vastissime fasce di territorio turizzato.

L'Italia che si è configurata a partire dagli anni '80 non è più quella che aveva indotto i Costituenti a limitare il riferimento al problema casa nel solo articolo 47 e i governi ad agire per circa un quinquennio tramite i cosiddetti Commissari agli alloggi: ancora non si era prodotto l'imponente flusso migratorio che è stato alla base dello sviluppo dell'intervento pubblico nel settore casa e neppure era percepibile la successiva trasformazione terziaria e direzionale di vaste porzioni delle nostre città. L'assenza di un articolo specifico sul diritto alla casa non può pertanto essere imputato a scarsa sensibilità sociale dei Costituenti (infatti neppure nel dibattito la questione fu sollevata) ma alle priorità allora avvertite e sulle quali si accendeva un aspro dibattito (potremmo accennare allo scontro sulla questione della terra).

Oggi un articolo specifico che sancisca costituzionalmente tale diritto si inserisce in una situazione di crisi fisiologica, e indica allo Stato con una norma costituzionale una linea di intervento di lungo periodo. Si tratta inoltre di armonizzarsi all'Europa, che proprio in questi ultimi anni ha prodotto specifiche risoluzioni che richiedono in particolare l'inserimento del "diritto alla casa" nelle Costituzioni dei singoli Stati aderenti alla Comunità.

Si tratta di richiamarsi ad altre posizioni che avvertono che lo "sfratto senza ritalloggio" rappresenta una violazione non solo della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ma della stessa corrispondente Convenzione Europea.

In conclusione la nostra proposta è formulata in modo semplice: tale semplicità deriva dall'evidenza di una condizione diffusa di insicurezza, di tensione, di lacerazione ambientale che coinvolge quotidianamente milioni di famiglie, sfrattate, disdettate, coabitanti, producendo rapporti tesi, scardinando amicizie, inducendo all'insensibilità anche chi ha tentato di resistere a tale regressione psicologica. È una proposta non taumaturgica ma forse tale da rafforzare l'azione di tanti amministratori locali, di tante associazioni del volontariato che oggi si sentono emarginati, relegati in una guerriglia senza fine, e che vorrebbero che la loro azione avesse una piena rilevanza nello scenario politico nazionale.



Camera dei Deputati

GRUPPO PARLAMENTARE
FEDERALISTA EUROPEO



ELECTAS
RELAZIONI PUBBLICHE

12

Pregiatissimo Senatore
Prof. Francesco De Martino

Senato della Repubblica
Piazza Madama
ROMA

Milano, 28 ottobre 1991

Pregiatissimo Sen. De Martino,

da qualche tempo i responsabili delle Relazioni Esterne o dei Rapporti Istituzionali dei nostri numerosi clienti (le maggiori società italiane) ci consultano per verificare gli incarichi e le competenze dei vari esponenti politici.

Il nostro archivio, che contiene solo informazioni pubbliche ed è regolarmente denunciato presso le autorità governative a norma dell'Art. 8 legge 1.4.1981 n. 121, viene aggiornato costantemente riuscendo ad essere sempre abbastanza preciso. Tuttavia, per migliorarlo ulteriormente ci è indispensabile la Sua cortese collaborazione.

Ci sarebbe molto utile la restituzione, appena possibile, dell'allegata scheda corretta (anche a mano) nei dati errati e completata nei campi vuoti. Sarebbe gradito, inoltre, un Suo curriculum vitae e parlamentare.

Lei avrà, così, la certezza che verranno utilizzati solo dati esatti relativi alla Sua attività politica, dati sotto il Suo controllo e non frutto di voci raccolte nell'ambiente.

Non si dispiaccia se trova delle inesattezze. E' proprio per evitarle che Le chiediamo collaborazione!

Per Sua maggiore informazione, sul retro di questa lettera troverà una breve nota relativa alla Electas.

La ringrazio per la Sua cortesia e, mentre resto in attesa di un Suo gentile cenno di riscontro, mi è gradito inviarLe i miei migliori saluti.

Stefano Maine

All.: scheda

Electas è un'agenzia di relazioni pubbliche che svolge la sua attività principalmente a Milano, Genova e Roma e che offre un'ampia gamma di servizi diversificati nell'ambito della Comunicazione. In particolare, Electas è specializzata nei Rapporti con le Istituzioni, con la stampa e nell'organizzazione di Convegni e Meetings.

Electas è regolarmente iscritta alla FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, che riunisce i professionisti della Comunicazione.

Alcuni clienti Electas 1991:

Ministero Affari Esteri
 Agusta
 Asea Brown Boveri
 Banca d'Italia
 Confcoltivatori
 Confindustria
 Enichem
 Fiat
 Finmare
 Ilva
 Italtel
 Olivetti
 Pirelli
 Renault Italia
 Sai
 Snam
 Standa

Ministero Grazia e Giustizia
 Alenia
 Assicurazioni Generali
 Coldiretti
 Confcommercio
 Enea
 Ente Ferrovie dello Stato
 Fiera Milano
 Ibm Italia
 Ina
 Iveco Fiat
 Peugeot-Talbot
 Porto di Genova
 La Rinascente
 Sip
 Spi-Iri
 Stet

Milano, 28 ottobre 1991

*in via
 28.10.91*

CLINICA DELLE MALATTIE INFETTIVE

II FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA - UNIVERSITA DI NAPOLI "FEDERICO II ..

VIA SERGIO PANSINI, 5
80131 NAPOLI, ITALY

DIRETTORE: Prof. MARCELLO PIAZZA

Tel. (081) Direzione 5400256
Segreteria 7400052
7400004
Fax (081) 5400290

Napoli, 10 Nov. 1991

Carissimo Professore,

invio con molto piacere copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella quale viene sancito che in Italia tutti i nuovi nati debbono obbligatoriamente essere vaccinati contro l'epatite B con uno schema che si basa su studi da me per primo ideati e realizzati.*

Tali studi hanno reso possibile la promulgazione della nuova Legge che pone l'Italia all'avanguardia nel mondo in questo campo. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità adeguandosi ai su menzionati studi consiglia alle altre Nazioni di seguire l'esempio dell'Italia.

La vaccinazione obbligatoria contro l'epatite B consentirà di eradicare nel giro di alcuni anni questa tremenda malattia che con le sue complicanze (epatite cronica, cirrosi epatica e cancro del fegato) allo stato attuale causa ogni anno in Italia all'incirca diecimila morti.

Con molti cordiali saluti.



(Prof. Marcello Piazza)



- * Piazza M. e Coll.: Hepatitis B immunisation with a reduced number of doses in newborn babies and children.
Lancet 1985; i: 949-51.
- * Piazza M. e Coll.: Two-dose hepatitis B immunisation regimen for infants.
Lancet 1985; ii: 1120-21.
- * Piazza M. e Coll.: Contamination by hepatitis B surface antigen in dental surgeries.
Brit Med J 1987; 295: 473-74.
- * Piazza M. e Coll.: Mass vaccination against hepatitis B in infants in Italy.
Lancet 1988; ii: 1132.

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 4 ottobre 1991, n. 20.

Disposizioni relative all'applicazione della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Agli Assessorati alla sanità delle regioni a
 statuto ordinario e a statuto speciale
 Agli Assessorati alla sanità delle province
 autonome di Trento e Bolzano
 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Al Ministero degli affari esteri
 Al Ministero dell'interno
 Al Ministero di grazia e giustizia
 Al Ministero del bilancio e della programmazione
 economica
 Al Ministero delle finanze
 Al Ministero del tesoro
 Al Ministero della difesa
 Al Ministero della pubblica istruzione
 Al Ministero dei lavori pubblici
 Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
 Al Ministero dei trasporti
 Al Ministero delle poste e delle telecomunica-
 zioni
 Al Ministero dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato
 Al Ministero del lavoro e della previdenza
 sociale
 Al Ministero del commercio con l'estero
 Alla Segreteria del Consiglio superiore di
 sanità
 Alla Segreteria del Consiglio sanitario nazio-
 nale
 Alla Direzione generale A.A.A. e personale
 Alla Direzione generale igiene alimenti e
 nutrizione
 Alla Direzione generale medicina sociale
 Alla Direzione generale degli ospedali
 Alla Direzione generale del servizio farmacia-
 tico
 Alla Direzione generale dei servizi veterinari
 Al Servizio centrale programmazione sanitaria
 Al Servizio ispettivo
 All'Ufficio attuazione S.S.N.
 Al Comando antisofisticazioni e sanità carabinieri
 Alla Croce rossa italiana sede nazionale
 Alla Federazione nazionale degli ordini dei
 medici
 Alla Federazione nazionale degli ordini dei
 farmacisti
 Al Ministero della marina mercantile
 Al Ministero delle partecipazioni statali
 Al Ministero del turismo e dello spettacolo
 Al Ministero per i beni culturali ed ambientali
 Al Ministero dell'ambiente
 Al Ministero dell'università e della ricerca
 scientifica e tecnologica
 Al Dipartimento per la funzione pubblica
 Al Dipartimento per il coordinamento delle
 politiche comunitarie
 Al Dipartimento per il coordinamento della
 protezione civile
 Al Dipartimento per gli affari sociali
 Al Dipartimento per gli affari regionali e i
 problemi istituzionali
 Al Dipartimento per i problemi per le aree
 urbane
 Al Dipartimento per i rapporti con il
 parlamento
 All'I.S.P.E.S.I.
 All'Istituto superiore di sanità
 All'Ufficio di Gabinetto
 All'Ufficio legislativo

CIRCOLARE ESPLICATIVA

La recente introduzione della legge del 27 maggio 1991, n. 165, che rende obbligatoria la vaccinazione contro l'epatite virale B pone il nostro Paese all'avanguardia nel campo della prevenzione di questa malattia.

Vengono di seguito riportate alcune note esplicative relative all'articolato della legge al fine di rendere omogenea la sua applicazione sul territorio nazionale.

Articolo 1.

L'art. 1 della legge definisce il campo di applicazione della vaccinazione individuando due categorie destinatarie e cioè:

1) tutti i nuovi nati nel primo anno di vita: a costoro il vaccino anti-epatite virale B deve essere somministrato, secondo lo schema Piazza, al terzo, al quinto ed undicesimo mese di vita, preferibilmente nei muscoli della regione antero-laterale della coscia, nella stessa seduta in cui vengono somministrati i vaccini antipolio, antidifterico ed antitetanico. Tale schema di somministrazione deve essere applicato per tutti i vaccini anti-epatite virale B attualmente utilizzati in Italia.

Nel protocollo di esecuzione delle vaccinazioni allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 sono indicati i dosaggi.

2) tutti gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno di vita: a costoro il vaccino verrà somministrato nel deltoide secondo quanto stabilito dal protocollo di esecuzione. La procedura vaccinale può essere avviata in un qualunque giorno decorrente tra il compimento dell'undicesimo e dodicesimo anno di vita.

Al fine di raggiungere in questa coorte una alta percentuale di soggetti correttamente vaccinati è necessaria un'opera di sensibilizzazione a livello scolastico indirizzata ai docenti, genitori e ragazzi stessi, in modo da far rilevare l'importanza e necessità della vaccinazione.

L'obbligo per questa seconda classe di età è limitato ai primi dodici anni di applicazione della legge, cioè è limitato al periodo necessario ad ottenere la saldatura immunitaria fra i primi nuovi nati e gli ultimi dodicenni: in tal modo, nell'arco di dodici anni avremo già realizzato l'immunizzazione di ventiquattro coorti di età.

Articolo 2.

L'art. 2 indica i centri deputati alla esecuzione dei cicli vaccinali individuandoli nei presidi delle U.S.L. e del Servizio sanitario nazionale. Il protocollo di esecuzione della vaccinazione è quello indicato attraverso il decreto ministeriale emanato ad hoc e che sarà aggiornato a seconda del progredire delle conoscenze scientifiche.

Inoltre, l'art. 2 prevede che, come per altre vaccinazioni obbligatorie, anche per la vaccinazione anti-epatite virale B venga rilasciata gratuitamente il relativo certificato e che questo venga esibito all'atto dell'iscrizione alla scuola dell'obbligo a partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 ottobre 1991.

Protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/1978;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 165, deve essere eseguita secondo l'allegato protocollo.

Art. 2.

Il protocollo allegato al presente decreto verrà aggiornato periodicamente.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI

La vaccinazione contro l'epatite B può essere eseguita secondo la schedula prevista per ciascun vaccino registrato.

Per gli scopi che si prefigge la legge 27 maggio 1991, n. 165, sembra tuttavia opportuno seguire protocolli di vaccinazione il più possibile uniformi, che vengono di seguito riportati:

1) Nuovi nati che devono effettuare le vaccinazioni dell'obbligo:

Con ogni tipo di vaccino si esegue lo schema Piazza che prevede di regola la immunizzazione al 3°, 5° e 11° mese di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie (polio-difterite-tetano). Dose pediatrica.

2) Nati da madre HBsAg positiva:

Con ogni tipo di vaccino si segue il seguente schema:

1° dose alla nascita (contemporaneamente alla somministrazione di immunoglobuline in altra sede);

2° dose dopo un mese;

3° dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in concomitanza con le vaccinazioni antipolio-difterite-tetano;

4° dose all'undicesimo mese in concomitanza con le suddette vaccinazioni.

Dose pediatrica.

3) Bambini sotto i 19 anni, appartenenti ai gruppi a rischio, e già sottoposti alle altre vaccinazioni obbligatorie (polio-difterite-tetano):

Si segue lo schema: mese 0, 1, 6.

Dose pediatrica.

4) Soggetti di età superiore ai 10 anni (adolescenti della coorte dell'obbligo, adolescenti e adulti delle categorie a rischio):

Si esegue lo schema: 0, 1, 6.

Dose per adulti.

5) Soggetti dializzati o immunocompromessi:

Lo schema base è: mese 0, 1, 6 impiegando una dose doppia rispetto a quella usata per l'adulto normorispondente, tenendo presente che il contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.

Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata ulteriori dosi di rinforzo potranno essere decise, caso per caso in base ai risultati del monitoraggio sierologico dell'anti-HBs.

6) Soggetti vittime di punture accidentali con aghi o strumenti appuntiti, potenzialmente infetti o che hanno avuto altre esposizioni, per le quali è importante conseguire difese immunitarie nel più breve tempo possibile:

Lo schema più collaudato, con tutti i tipi di vaccino, è quello mese: 0, 1, 2 completato da un rinforzo fra il sesto e dodicesimo mese.

Dose per adulti.

L'opportunità di somministrare contemporaneamente immunoglobuline specifiche va valutata caso per caso.

Sopra i dieci anni, tutti i tipi di vaccino devono essere inoculati nel deltoidale; nel neonato, nei muscoli della coscia (regione esterna quadricipite).

Tutte le preparazioni dei vaccini debbono essere conservate tra +2 °C e +8 °C, non devono essere assolutamente congelate.

I periodici aggiornamenti previsti all'art. 2 del presente decreto indicheranno i tempi e le modalità di somministrazione ed eventuali dosi di richiamo.

91A4646

DECRETO 4 ottobre 1991.

Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B alle categorie a rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b), della legge n. 833/1978;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente:

a) ai conviventi, in particolare ai bambini non compresi nelle categorie indicate all'art. 1 della legge n. 165/1991, e alle altre persone a contatto con soggetti HBsAg positivi;

b) ai pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati;

c) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;

d) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose e psoriasiche della cute delle mani;



CROCODILE

CROCODILE - FLASH. IL PUNTO SUL CONSIGLIO EUROPEO DI MAASTRICHT

LA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE? UN DETTAGLIO

I capi di stato e di governo dei Dodici, riuniti a Maastricht il 9 e 10 dicembre, sono giunti ad un accordo sui progetti di trattato sull'Unione politica e sull'Unione economico-monetaria elaborati sotto la presidenza olandese ed in parte modificati durante le discussioni in seno al Consiglio europeo. La messa a punto definitiva e l'armonizzazione dei testi saranno compiute dalla presidenza olandese e portoghese per permettere la firma del trattato all'inizio di febbraio 1992.

Il dibattito sulla ratifica

Dopo la firma dei governi, i progetti di trattato saranno sottoposti alle ratifiche a livello nazionale, che dovrebbero concludersi prima della fine del 1992. Il condizionale in questo caso è d'obbligo, dato che governi danese e irlandese hanno già annunciato che le ratifiche parlamentari saranno accompagnate da un referendum popolare, come già accaduto nel 1986 per l'adozione dell'Atto unico.

L'esigenza di una approvazione diretta da parte dei cittadini è stata evocata anche in Francia da François Mitterrand e da parecchi leader dell'opposizione, in Gran Bretagna dalla signora Thatcher, dai laburisti, dal partito liberale. Nei paesi in cui la ratifica dei nuovi trattati impone modifiche costituzionali (Germania, Belgio, Francia), il peso dell'opposizioni parlamentari potrebbe ritardare l'entrata in vigore dell'accordo sottoscritto a Maastricht o comunque creare una situazione analoga a quella vissuta nel 1954 con il trattato sulla Comunità Europea di Difesa (CED).

Si cita spesso il caso della Germania, poiché alle reticenze espresse da una parte rilevante della società tedesca sulle priorità europee all'indomani dell'unificazione si sono sommate le critiche della SPD e della FDP sul "compromesso al ribasso" in tema di legittimità democratica nonché l'irritazione del Bundesrat per la soppressione della Dichiarazione che avrebbe permesso ai ministri dei Länder (ma anche ai ministri dei governi regionali di Spagna e Belgio) di essere presenti all'interno del Consiglio. Conseguenze negative sul buon andamento dei dibattiti sull'accordo potranno infine derivare dalle scadenze elettorali in Italia, Gran Bretagna e Francia.

Il compromesso di Maastricht

Il nuovo trattato approvato a Maastricht ha semplicemente usurpato il nome di "Unione europea", che era stato giustamente attribuito al progetto adottato dal Parlamento europeo nel febbraio 1984. La prospettiva di uno sviluppo federale della costruzione comunitaria ha ceduto il posto alla vecchia formula del 1957 di una "unione sempre più stretta". Cedendo ai britannici, si è permessa la libera circolazione delle idee di chi considera ingiustamente il modello federale un'ideologia rigida legata ad uno stato centralizzato.

Il risultato di Maastricht non potrà garantire in ogni caso l'unità e la coerenza dell'azione dell'Unione, che sarà costretta ad agire per mezzo di ben sei colonne, poste a sostegno del nuovo tempio bizantino: l'Unione europea, la Comunità, l'Unione economica e monetaria, la politica estera e di sicurezza comune, gli affari interni e giudiziari, il protocollo sociale, tutti settori spesso concorrenziali nelle loro competenze specifiche e nei poteri attribuiti alle diverse istituzioni.

L'equilibrio delle competenze e il parallelismo indispensabile fra concorrenza (mercato interno), competitività (le politiche comuni dell'Unione economica) e solidarietà (coesione economica e dimensione sociale) non sono affatto assicurate a causa dei deboli fondamenti giuridici e istituzionali della politica industriale e dell'ambiente, della mancanza di ogni riferimento alla politica dell'energia e, soprattutto, della soluzione giuridicamente molto dubbia adottata sulla questione della dimensione sociale.

Per effetto della posizione britannica, spariscono tutte le disposizioni sociali del trattato (artt. 117-122, modificati dall'Atto unico) e restano iscritte in un protocollo adottato a 11, che è destinato a provocare un bel po' di sottili disquisizioni giuridiche da parte della Corte di Giustizia. E poi, i miglioramenti richiesti dal Parlamento europeo e dalle forze economiche e sociali sono stati completamente dimenticati, sia per quel che riguarda il voto a maggioranza nei settori oggi sottoposti al vincolo dell'unanimità, che le competenze in tema di formazione professionale o del quadro giuridico delle contrattazioni collettive.

Il sistema adottato per la politica estera e di sicurezza comune suscita una serie di riserve importanti, condivise in questo caso anche dal Presidente della Commissione.

Se si considera che la questione della identità della Comunità nei confronti del mondo esterno era stata considerata come la pietra d'inciampo della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica e che gli avvenimenti internazionali rappresentano sempre più la sfida maggiore per la coesione della Comunità, si può misurare fino a che punto le ambizioni dei Dodici siano restate al di sotto delle esigenze di riforma. Basta citare il ruolo marginale della Commissione e la tripla unanimità richiesta per giungere ad un eventuale voto a maggioranza qualificata da parte del Consiglio. Tanto più che la lista delle azioni comuni stabilite ad Asolo dai ministri degli Esteri (ottobre 1990) è stata ridotta, facendo sparire la cooperazione industriale e tecnica nel settore militare e la partecipazione ad iniziative militari o al loro coordinamento, in particolare nel contesto delle azioni decise dalle Nazioni Unite.

Il principio del voto all'unanimità - che è rimasto la regola in politica estera e negli affari giudiziari e interni - non sparisce peraltro nemmeno nelle materie sottoposte alla stretta competenza comunitaria.

L'unanimità resta pertanto necessaria negli atti costituzionali (modifica dei trattati, nuove adesioni, allargamento delle competenze), ma anche nella definizione dei principi fondamentali della cittadinanza comune, in materia di armonizzazione fiscale, di libera circolazione delle persone, in certi settori della politica sociale, nella definizione delle finalità dei fondi strutturali, nella creazione di imprese comuni in tema di R&S, in taluni settori della politica ambientale, negli aspetti più importanti della politica economica e monetaria, nella creazione di nuove risorse proprie, nella procedura elettorale uniforme, nella fissazione della sede delle istituzioni comunitarie, nella definizione delle funzioni della Corte dei Conti, per taluni accordi internazionali.

L'impronta intergovernativa è stata estesa e rafforzata nei nuovi trattati, se si considera che il ruolo della Commissione - accuratamente limitato in tutte le questioni sottoposte alla "comitologia" (cioè alle procedure di esecuzione sottoposte al controllo dei comitati composti di esperti nazionali) è stato indebolito dalla creazione di tre nuovi organismi intergovernativi: il comitato degli alti funzionari per la libera circolazione delle persone, il comitato per la politica estera e di sicurezza, il comitato economico e finanziario. La facoltà per il presidente della Commissione di scegliere i commissari non è stata presa in nessuna considerazione e tanto meno è stata sollecitata dalla Commissione stessa.

E la democrazia europea?

Per i negoziatori dei governi la democrazia europea è il deficit democratico sono stati poco più che un dettaglio, dal momento che i ministri pretendono che la legittimità democratica sia sufficientemente garantita dal fatto di dover rispondere davanti ai parlamenti nazionali.

E così il Parlamento europeo sarà solamente e vagamente "associato" (cioè informato o consultato) sulla politica estera e di sicurezza comune (ma un deputato nazionale accetterebbe di essere semplicemente informato su quel che fa il suo governo nazionale in tema di controllo degli armamenti, degli aspetti economici della sicurezza, di trasferimento di tecnologie militari e di esportazioni di armi?); sulle scelte fondamentali in politica economica, monetaria e industriale; sulla cittadinanza; sulla politica dei trasporti; sulla fiscalità; sulla coesione; sulla creazione di nuove risorse proprie; sulle modifiche ai trattati.

Per quel che riguarda le procedure legislative, la presidenza lussemburghese aveva proposto il nome ("codecisione"), ma non la cosa. La presidenza olandese aveva proposto la cosa, ma non il nome. E alla fine il Consiglio europeo di Maastricht ha fatto piazza pulita sia del nome che della cosa. La nuova procedura iscritta all'articolo 189B - chiamata "codecisione" dai governi, ma soltanto, sia chiaro, nei comunicati stampa - si applica a sette aspetti del mercato interno (che si esauriranno presumibilmente entro il 31 dicembre 1992), a tre programmi quinquennali (ricerca, reti continentali e ambiente) e a quattro settori che saranno sottoposti, di preferenza, a raccomandazioni del Consiglio (educazione, sanità, cultura e consumatori). In aggiunta, la procedura ex articolo 189B prevede un tentativo di conciliazione tra Consiglio e Parlamento: se il tentativo fallisce, il Consiglio ha il diritto di adottare la sua proposta iniziale (il che avrà come effetto di spingere il Consiglio a non cercare il compromesso). Il Parlamento mantiene la facoltà di una terza lettura con un diritto di veto passibile di rendere nullo l'intero progetto di "legge".

Accordando tale diritto di veto i diplomatici avevano di sicuro in mente l'uso molto limitato dei propri poteri negativi esercitato fino ad oggi dal Parlamento: un bilancio respinto, un "decharge" di bilancio rifiutato, nessuna censura alla Commissione, una posizione comune del Consiglio respinta nell'ambito della procedura di cooperazione stabilita dall'Atto unico, due rinvii del parere conforme per accordi internazionali.

Il nuovo trattato prevede, accanto alla procedura ex art. 189B, altre quattro procedure decisionali che associano il Parlamento europeo: la semplice consultazione, la procedura di cooperazione stabilita dall'Atto unico, il parere conforme (rifiutato nei due settori cruciali delle risorse proprie e delle modifiche ai trattati), la procedura di bilancio.

Allora, che fare?

Il Parlamento europeo - che aveva peraltro votato un testo di risoluzione molto chiaro nel novembre 1991 (vedi Crocodile, novembre 1991) - non è stato capace di assumere una posizione immediata nella sessione di dicembre. I condizionamenti della vita politica nazionale, che a tutt'oggi la fa da padrona su una politica europea ancora inesistente - hanno spinto 122 deputati europei a respingere la proposta della commissione istituzionale emendata dall'Assemblea (a favore hanno votato 121, mentre gli assenti erano più numerosi dei votanti).

La decisione definitiva del Parlamento europeo verrà elaborata al più presto (cioè, appena finita la traduzione giuridica del testo) in vista della sessione di febbraio.

In queste condizioni, appare del tutto illusorio chiedere un prolungamento dell'ultima ora della negoziazione intergovernativa per introdurre delle modifiche soprattutto in materia di poteri del Parlamento europeo.

Siamo convinti che il Parlamento europeo - e con esso tutti i deputati nazionali che hanno sostenuto fino ad oggi le medesime esigenze - sia tenuto a proclamare con forza la sua condanna del "compromesso al ribasso" di Maastricht e soprattutto dell'arroganza dei governi nazionali in materia di legittimità democratica. Tale atto non sarà sufficiente se non sarà accompagnato da una presa di coscienza dei limiti intrinseci di ogni negoziato intergovernativo e della necessità che la prossima tappa sia basata sull'elaborazione di un progetto di costituzione mediante il contributo - ciascuno nel proprio ambito di competenze specifiche - del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

I dibattiti sulla ratifica costituiscono un'occasione irripetibile per definire una strategia comune dei deputati nazionali ed europei in vista dell'edificazione per via democratica di un'Unione europea su base federale. Tanto più che il consenso del Parlamento europeo è stato considerato come una "conditio sine qua non" per la ratifica dei nuovi trattati da parte del parlamento belga (giugno 1991) ed italiano (novembre 1991) ed anche di numerose forze politiche in Germania (SPD), in Grecia (Pasok), in Spagna (IU) e nei Paesi Bassi (VVD).

La lettera Crocodile, i suoi redattori e collaboratori a livello europeo e nazionale si impegnano fin da ora ad agire per contribuire al successo di questa strategia. I nostri lettori sono invitati a farci avere i loro commenti e contributi e ad informarci delle iniziative assunte nei parlamenti nazionali.

Bruxelles, 18 dicembre 1991